

Terra dei fuochi: il nuovo delitto di “combustione illecita di rifiuti”

di Ludovica Alfani

Il d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con non trascurabili modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2014, n. 6 recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”, è il provvedimento con cui il Consiglio dei Ministri è intervenuto per affrontare la terribile situazione di degrado ambientale che affligge, ormai da anni, quella porzione di territorio nazionale tristemente nota con l'appellativo di “Terra dei fuochi”.

La vicenda si colloca nell'ambito «della più ampia riflessione sull'ormai ventennale “emergenza rifiuti” nella quale è stretta la Regione Campania¹, ed in particolar modo le province di Napoli e Caserta. Allo scopo di porre un argine al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti, e di preservare la sicurezza delle produzioni agricole, la riforma ha inciso su molteplici aspetti, prevedendo per un verso interventi atti a garantire la sicurezza del comparto agroalimentare della Regione Campania (art. 1) ed il monitoraggio e la tutela dei territori della medesima Regione (art. 2) e, per altro verso, predisponendo nuove ed autonome fattispecie incriminatrici (art. 3, comma 1) che si vanno ad inserire nel Testo unico dell'ambiente, all'art. 256 *bis*, rubricato “Combustione illecita di rifiuti”^{2»³.}

¹ Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani ed assimilabili, speciali, tossico nocivi nella Regione Campania è stato dichiarato per la prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994.

² Art. 256-*bis*, rubricato “Combustione illecita di rifiuti”, statuisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari di impresa o responsabili dell'attività si

Focalizzando l'attenzione su tale ultimo aspetto della novella, che peraltro rappresenta la novità di maggior rilievo concepita dal legislatore, *prima facie* è

applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)». Dal momento che in sede di conversione sono stati apportati diversi e penetranti correttivi, può essere utile riportare il testo originario del decreto legge varato dall'esecutivo, onde poter agevolmente raffrontarlo con quello definitivo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'art. 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)».

³ A. ALBERICO, *IL nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti"*, in www.penalecontemporaneo.com, pp. 1-2. In questo senso anche C. RUGA RIVA, *Il decreto "Terra dei fuochi": un commento a caldo...*, in www.lexambiente.it, il quale precisa che «l'introduzione del delitto mira a sanzionare un fenomeno – i fuochi appiccati ai rifiuti – fin qui non adeguatamente contrastabile con le fattispecie di reato esistenti. Vuoi per la scarsa severità delle fattispecie contravvenzionali di abbandono di rifiuti (art. 255, co. 1 d.lgs. n. 152/2006) e di smaltimento illecito tramite combustione (art. 256, co. 1 d.lgs. n. 152/2006), applicabili tra l'altro ai soli titolari di imprese, vuoi per l'inapplicabilità ai casi in esame della fattispecie delittuosa di incendio, la quale presuppone un incendio di vaste dimensioni, di notevole capacità diffusiva e di difficile spegnimento, idoneo a mettere in pericolo l'incolumità pubblica. D'altra parte il fenomeno "patagonico" della terra dei fuochi è previsto come reato solo dall'art. 6 del d.l. n. 210/2008, il quale però presuppone l'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti [e] non si stende ai rifiuti urbani e, soprattutto, è punito meno severamente del reato in commento».

opportuno precisare che la *ratio* della norma si evince dal Comunicato stampa n. 39 del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, nel quale testualmente si legge che «la introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti [...] ha l'obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni». In realtà, già prima del 10 dicembre 2013, il nostro ordinamento prevedeva due norme, ossia da un lato l'art. 423 c.p. in materia di incendio e dall'altro l'art. 6 legge n. 2010/2008 in materia di incendio di rifiuti in territori nei quali vige lo stato di emergenza rifiuti, che punivano, e tutt'ora puniscono, condotte riconducibili alla combustione illecita di rifiuti di cui al nuovo delitto. Alla luce di ciò, si è osservato che anche il novello art. 256 *bis* costituirebbe «un paradigma penalistico intriso di simbolismo efficientista»⁴, finalizzato a placare l'allarme sociale, ma totalmente privo di effettività ed efficacia⁵.

Preme inoltre sottolineare che il nuovo delitto, come già precisato, è stato introdotto nel Codice dell'ambiente all'art. 256 *bis*, pertanto le condotte da esso previste hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale e non solo nella c.d. “terra dei fuochi”. Infatti la realizzazione del reato in un territorio «interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225» costituisce solo una circostanza aggravante⁶.

Fatte le dovute precisazioni, procediamo ad analizzare il contenuto della nuova norma, la quale prefigura tre fattispecie incriminatrici nei primi due commi⁷, due circostanze aggravanti al terzo e al quarto comma, un'ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma.

La prima fattispecie è così delineata: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni».

La condotta descritta dalla norma incriminatrice è quella di appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata; detta condotta viene

⁴ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 7.

⁵ A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovve! A proposito dell'art. 3 d.l. 136/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, p. 7.

⁶ Art. 256 *bis*, comma 4, Cod. Amb.

⁷ Come vedremo ciò in realtà non è pacifico.

punita «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» e l'utilizzo della clausola di riserva ha indotto taluno a chiedersi se tale «inciso rappresenti un indizio della consapevolezza del legislatore che le nuove condotte di «combustione illecita di rifiuti» potrebbero integrare anche altri reati più gravi (es. Incendio *ex art. 423 cod. pen.* o Disastro innominato *ex art. 434 cod. pen.*) o meno gravi (incendio di rifiuti in territori nei quali vige lo stato di emergenza rifiuti, *ex art. 6 legge n. 210/2008* o anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*ex art. 260 D. lgs. n. 152/2006, sub specie smaltimento abusivo di rifiuti mediante combustione*), e che pertanto debba essere risolto dal legislatore questo concorso di reati, oppure è stata collocata in esordio della norma più come clausola di stile, che non di riserva»⁸. Tuttavia, stante la sua presenza, i primi commentatori della norma si interrogano sull'effettiva area di applicabilità del nuovo delitto.

Come si evince dalla lettura della disposizione, la condotta è descritta dal legislatore in maniera molto dettagliata, con ciò imponendo che, perché si risponda di detto delitto «dovrà provarsi non solo il rapporto causa effetto tra il comportamento dell'autore e la combustione dei rifiuti e la previsione della volontà dell'agente di cagionare detta combustione, ma anche che l'agente era consapevole (o avrebbe potuto esserlo utilizzando la normale diligenza) che detta (modalità di) combustione era illecita; che l'agente sapeva che quei rifiuti⁹ erano abbandonati o erano stati depositati in maniera incontrollata¹⁰»¹¹.

Nella disposizione scompare poi la formula «cagiona un incendio» a favore della locuzione «appicca il fuoco».

Il ripudio del termine incendio è denso di implicazioni. Infatti è pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che «per poter essere qualificato incendio, il fuoco

⁸ A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette! A proposito dell'art. 3 d.l. 136/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, p. 8.

⁹ Il bene "rifiuto" si atteggia ad elemento normativo della fattispecie. La relativa definizione è data dall'art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006. L'unica eccezione è rappresentata dai "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali": in tal caso all'autore della relativa combustione si applicheranno le più miti sanzioni dell'art. 255 d.lgs. n. 152/2006 (art. 256 *bis*, 6 comma d.lgs. n. 152/2006).

¹⁰ Sul punto v. A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 10, il quale precisa che «non è facilmente comprensibile quale sia l'oggetto del controllo cui fa riferimento il legislatore: deve trattarsi di un controllo del sito di deposito, ovvero, come sembrerebbe indicare il dato letterale, il controllo deve afferire alle modalità in cui avviene il deposito?».

¹¹ A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette! A proposito dell'art. 3 d.l. 136/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, pp. 8-9.

deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento»¹², mentre il reato di cui all'art. 256 *bis*, si ritiene integrato anche nel caso di un rogo individuale e circoscritto, senza alcuna possibilità di diffusione nello spazio. Alla luce di ciò, si evince la precisa volontà del legislatore di «anticipare la soglia di tutela del bene protetto – la pubblica incolumità – anche a condotte solo prodromiche alla propagazione delle fiamme»¹³.

Appare evidente come la disposizione in esame assuma le vesti di un reato di pericolo presunto: «la pericolosità è ritenuta dal legislatore immanente la condotta stessa, senza apprezzabili spazi di emarginazione di una prova contraria, e senza l'individuazione di un quantitativo minimo di rifiuto interessato nella condotta quale indice minimo di offensività»¹⁴.

Con riferimento, poi, alla colpevolezza si rileva che il delitto di “combustione illecita di rifiuti” è un delitto doloso, non essendo stata espressamente prevista la sua versione colposa¹⁵.

Da ultimo, sul piano della collocazione sistematica, va segnalato come la scelta del legislatore di posizionare la fattispecie di interesse immediatamente dopo il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, voglia rimarcare il fatto che, nell'ottica legislativa, l'attività di combustione di rifiuti costituisca una forma qualificata di illecito smaltimento.

Il secondo periodo del 1 comma dell'art. 256 *bis*, contempla, invece, una sanzione più grave (reclusione da tre a sei anni) nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi¹⁶.

La prima questione da affrontare attiene alla natura circostanziale ovvero autonoma della previsione.

¹² Si veda, tribunale di Torino, seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011, sentenza Thyssenkrupp.

¹³ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 8, il quale precisa altresì che «sorprende l'assenza di una fattispecie ad hoc per la disciplina dell'incendio di rifiuti, che conseguentemente non potrà che rifluire nell'incendio semplice» (A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 9).

¹⁴ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 9.

¹⁵ Art. 42, comma 2, c.p.: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge».

¹⁶ La nozione “rifiuto pericoloso” è desumibile alla luce di quanto dispone l'art. 184, comma 4, del d.lgs. 152/2006, che fa riferimento, a tal fine, alle cose dotate delle “caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”.

In proposito, si è sottolineato¹⁷ che ci troveremmo di fronte ad una circostanza aggravante, in quanto la legge di conversione ha modificato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 256 *bis*, che prima prevedevano espressioni al plurale: “delitti”, “fatti” e “reati di cui al I comma”, che sembravano segnali di implicita adesione alla tesi per la quale al primo comma fossero previste due fattispecie autonome di delitto di combustione dei rifiuti; oggi, al contrario, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, i commi in questione parlano di :”delitto”, “fatto” e “reato di cui al I comma”, e ciò ci costringerebbe a ritenere che il legislatore abbia invece voluto dimostrare la propria preferenza per l'opzione interpretativa che vede nella natura pericolosa dei rifiuti combustibili una circostanza aggravante, in caso contrario le citate modifiche sarebbero del tutto prive di senso.

Vi è anche chi ritiene, però, che l'ipotesi in questione configuri un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza aggravante¹⁸, e ciò per due ordini di motivi. Innanzitutto, si evidenzia che, «oltre alla specificazione dell'oggetto materiale della condotta (il rifiuto pericoloso in luogo del rifiuto “comune”), la norma non ripete tutte le caratteristiche della fattispecie già esaminata: manca, infatti, qualsiasi riferimento alla collocazione del rifiuto. Il legislatore, in altre parole non attua un mero rinvio alla ipotesi “base” di combustione, ma, riformulando la fattispecie, omette di valorizzare il riferimento al deposito illegittimo del rifiuto»¹⁹. In secondo luogo, e questo è senza dubbio l'argomento più pregnante, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento agli artt. 256 e 257 Cod. Amb., che

¹⁷ In questo senso v. A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis T.U.A., introdotto dal D.L. n. 136/2013: commento a prima lettura a valle della Legge di conversione*, in www.giuristiambientali.it, p. 1,

¹⁸ In questo senso cfr. A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 11; nonché A. CORBO, *Decreto “Terra dei fuochi” – Corte Suprema di cassazione – Ufficio del Massimario Relazione n. III/04/2013 del 18 dicembre 2013*, il quale precisa altresì che «non può però ritenersi del tutto implausibile, però, un inquadramento dell'ipotesi in termini di circostanza aggravante perché l'elemento differenziale rispetto alla fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma è costituito esclusivamente dall'oggetto materiale, tanto più che questo si connota in termini di specialità e non di assoluta alterità». Contra A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis T.U.A., introdotto dal D.L. n. 136/2013: commento a prima lettura a valle della Legge di conversione*, p. 1,

¹⁹ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 11.

qualifica sempre come fattispecie autonome quelle che prevedono un aumento di pena quando il fatto ha ad oggetto rifiuti pericolosi²⁰.

Preferita, dunque, la ricostruzione del periodo in esame quale fattispecie autonoma, va analizzato l'elemento discretivo tra la stessa e la combustione semplice. La pena, infatti, è aumentata in ragione del carattere "pericoloso" dei rifiuti sui quali è appiccato il fuoco e, dal momento che è la medesima connotazione di specialità a fondare l'aggravio di pena, si impone al giudice l'accertamento della sussistenza del dolo anche rispetto a tale elemento. In sede di giudizio si dovrà, pertanto, dimostrare la consapevolezza dell'imputato circa il carattere speciale del rifiuto, pena la ricollocazione della condotta nei confini della combustione semplice. È stato evidenziato che «si tratterà di una prova tutt'altro che agevole, atteso che, ad eccezione di non frequenti ipotesi di riconoscibilità *ictu oculi*, il carattere speciale del rifiuto dovrà passare per una necessaria valutazione tecnica, difficilmente ascrivibile al singolo reo»²¹.

Ora, la questione dell'accertamento del carattere pericoloso del rifiuto si è già posta in relazione al reato di illecita gestione dei rifiuti, e in proposito la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «in tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1 gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modd.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti»²².

Infine, altra novità introdotta dalla legge di conversione, è la previsione, sempre al primo comma, di conseguenze restitutorie o risarcitorie del tutto assenti nella formulazione recata dal decreto governativo: si prevede, infatti, che «il responsabile è

²⁰ Cfr. sull'art. 256, Cass., sez. III, sentenza n. 42394 del 28/09/2011 Ud. (dep. 17/11/2011) Rv. 251425; sull'art. 257, Cass., sez. III, sentenza n. 26479 del 14/03/2007 Ud. sdep. 09/07/2007) Rv. 237133.

²¹ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 12.

²² Testualmente, Corte cass., sez. III, Sentenza n. 19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009) Rv. 243718.

tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica».

«Nel diritto penale dell'ambiente vi sono numerose disposizioni che obbligano l'autore dell'illecito a ripristinare la situazione ambientale antecedente o a provvedere alla bonifica, o che comunque consentono al giudice di subordinare alle suddette condizioni riparatorie la concessione della sospensione condizionale della pena o il riconoscimento di attenuanti ad effetto speciale in capo a chi provveda al ripristino»²³.

In materia urbanistica, ad esempio, per gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per gli interventi di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire, nonché per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (artt. rispettivamente 31, 33 e 34 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380), è prevista la sanzione della rimozione o della demolizione.

Si pensi, poi, alla normativa paesaggistica che prevede la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che viene ordinata a spese del condannato con sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per opere eseguite sui beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (art. 181, comma 2, d. lgs. 22/1/2004, n. 42).

Si ricordi, infine, che in tema di discariche è previsto che sia alla sentenza di condanna sia a quella di patteggiamento conseguano non solo la confisca, ma anche obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (art. 256, comma 3, TUA)²⁴.

Come è stato correttamente affermato, «gli obblighi di rimessione in pristino e di bonifica rispondono ad un'esigenza di *effettività* della tutela ambientale, di matrice comunitaria»²⁵, tuttavia, ad avviso dei primi commentatori della disposizione in

²³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, pp. 23-24.

²⁴ A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in www.penalecontemporaneo.com, p. 36, il quale precisa che «tecnicamente, il concetto di *ripristino* è più ampio di quello di bonifica. Mentre quest'ultima è legata alle soglie di accettabilità della contaminazione in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'area, il ripristino si pone il più vasto obiettivo della ricomposizione dell'ecosistema nel rispetto delle peculiarità naturali del territorio e del paesaggio nello status quo precedente al reato» (corsivo dell'A.).

²⁵ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 24.

esame, tale tensione verso l'effettività risulterebbe ostacolata dalla poca precisione dimostrata dal legislatore in sede di stesura del testo normativo²⁶.

La norma, infatti, afferma «che il responsabile «è tenuto» al ripristino, al risarcimento ovvero al pagamento. Simile vincolo potrebbe comportare che l'esecuzione dell'obbligo, quantomeno in prima battuta, debba essere spontanea, e non possa essere *ordinata* dal giudice con la sentenza di condanna. Tale prospettazione incide anche sulla *natura* dell'istituto: se, infatti, generalmente vi è accordo nel ritenere che simili conseguenze accessorie costituiscano sanzioni amministrative²⁷, al cospetto della formulazione legislativa in esame sembrerebbe più opportuno parlare di meri obblighi di legge, sanzionabili solo in caso di inadempimento. Non parrebbe trattarsi, cioè, di *sanzioni*, ma di obblighi il cui *inadempimento* sarà altrimenti sanzionato»²⁸. In proposito – si è detto²⁹ – il “nuovo” periodo conclusivo di cui al primo comma meglio si sarebbe potuto esprimere nei termini: «il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina».

Il secondo comma dell'art. 256 *bis* punisce, poi, con le stesse sanzioni previste per il delitto consumato, chi commetta l'illecito amministrativo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, o i reati di discarica abusiva, di spedizione, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione abusivi “in funzione della successiva combustione illecita” degli stessi.

La disposizione prevede espressamente la funzionalizzazione delle condotte in esame alla successiva combustione illecita e questo ulteriore profilo, almeno ad una prima lettura, appare offrire aspetti problematici³⁰: «in particolare, lo stesso potrebbe essere letto in una chiave marcatamente soggettivistica, in termini di qualificazione del dolo come dolo specifico, oppure come implicativo della necessità, ai fini

²⁶ Sul punto v. A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 13 (corsivi dell'A.).

²⁷ C. RUGA RIVA, *Rifiuti*, cit., p. 110.

²⁸ In questo senso v. A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, pp. 13-14.

²⁹ A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis T.U.A., introdotto dal D.L. n. 136/2013: commento a prima lettura a valle della Legge di conversione*, p. 2.

³⁰ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 20, il quale precisa che «ciò che desta maggiore perplessità, in ogni caso, è l'equiparazione sanzionatoria tra l'ipotesi in commento e quella di cui al primo comma. Una simile scelta, infatti, sembra ridare lustro alla voce dei seguaci dell'ultima versione della dottrina finalistica dell'azione [...], i quali, concentrando l'attenzione sul disvalore di azione, finirono per affermare l'identità tra delitto tentato e delitto consumato». Dello stesso avviso, A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette!*, cit., p. 9.

dell'integrazione della fattispecie, anche del compimento di atti obiettivamente apprezzabili e diretti al fine della “combustione illecita di rifiuti”»³¹.

L'interpretazione preferibile pare essere quella che ruota intorno al dolo specifico. Nella fattispecie in commento, infatti, «il dolo specifico avrebbe il ruolo di qualificare come reato anche una condotta altrimenti non penalmente rilevante (quella di cui all'art. 255, comma 1, punita con la sola sanzione amministrativa), assurgendo la finalità tipizzata «a momento fondante l'antigiuridicità penale»: il dolo specifico, in altri termini, esprimerebbe la meritevolezza di pena di una condotta diversamente inoffensiva secondo parametri penalistici»³².

Desti, infine, non poche perplessità, l'equiparazione sanzionatoria tra l'ipotesi in commento e quella di cui al primo comma: «la condotta di chi deposita illecitamente rifiuti è, infatti, meno grave di chi li brucia, non foss'altro perché oltre ad inquinare il suolo (e magari la sottostante falda acquifera) quest'ultimo inquina altresì l'aria»³³.

Il terzo e quarto comma dell'articolo in esame prevedono, poi, due distinte circostanze aggravanti speciali, con aumento fisso di un terzo della pena, dei delitti di cui al primo comma.

Il terzo comma nello specifico prevede l'aumento di pena di un terzo se il reato di cui al comma 1, ovvero l'abbandono di rifiuti funzionale alla combustione, è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata.

La norma è redatta in maniera alquanto approssimativa. L'aggravante, infatti, è descritta in termini così vaghi e impalpabili da contrastare con i canoni costituzionali di tipicità e determinatezza. Ciò rappresenta solo «un ulteriore, sconcertante segnale di conferma [...] del fatto che il legislatore del dicembre 2013 si segnala per una

³¹ A. CORBO, *Decreto “Terra dei fuochi”*, cit., p. 3.

³² A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 20; nonché A. CORBO, *Decreto “Terra dei fuochi”*, cit., p. 3, per il quale «l'inciso normativo sembra richiedere la sussistenza del dolo specifico, ai fini dell'integrazione della colpevolezza per l'ipotesi (o le due ipotesi) di reato in questione, a differenza di quelle precedentemente descritte».

³³ C. RUGA RIVA, *Il decreto “Terra dei fuochi”*, cit.; nonché A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, pp. 20-21, per il quale «ciò che desta maggiore perplessità, in ogni caso, è l'equiparazione sanzionatoria tra l'ipotesi in commento e quella di cui al primo comma. Una simile scelta, infatti, sembra ridare lustro alla voce dei seguaci dell'ultima versione della dottrina finalistica (del *personales Unrecht*), i quali, concentrando l'attenzione sul disvalore di azione, finirono per affermare l'identità tra delitto tentato e delitto consumato. E l'irragionevolezza legislativa si acuisce ribadendo che la identica – sul piano materiale – condotta di abbandono o deposito di rifiuti – descritta dall'art. 255 T.U. – viene ivi punita con la mera sanzione amministrativa. Il disvalore dell'intenzione dell'agente dunque, è ritenuto tale da meritare la trasformazione diretta dell'illecito extrapenale in delitto».

scrittura del reato ancora più approssimativa e scadente di quella che per decenni ha caratterizzato il sistema sanzionatorio ambientale»³⁴. Già l'espressione «delitto commesso nell'ambito di un'attività d'impresa» non è né tipica, né determinata, posto che ambito significa genericamente «spazio circoscritto entro cui ci si muove e si agisce», ma a peggiorare le cose v'è anche l'incomprensibile utilizzo del comunque che precede il riferimento all'ambito di un'attività organizzata. Il lemma “comunque” può essere classificato come congiunzione quando regge il congiuntivo e quando ha valore avversativo nel senso di “tuttavia”, oppure come avverbio quando ha il senso di “in ogni modo”. Qui sembrerebbe utilizzato come avverbio, per affermare che l'aggravante opererebbe “in ogni modo”, cioè tutte le volte in cui la condotta sia stata realizzata nell'ambito di un'attività organizzata, ma cosa si intenda per attività organizzata non è dato sapere.

Innovando, poi, radicalmente rispetto alla «disciplina contenuta nel testo originario del decreto legge, la legge di conversione inserisce, nel tessuto del medesimo comma 3, un nuovo periodo nel quale è incardinata una responsabilità, «anche» per omessa vigilanza, in capo al titolare dell'impresa, ovvero al responsabile dell'attività comunque organizzata, circa l'operato degli autori del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa»³⁵.

Anche questa aggiunta ‘parlamentare’ si presenta di difficile lettura.

In primo luogo, è particolarmente complesso stabilire a quale altra responsabilità possa affiancarsi quella in parola. Il dato normativo, infatti, specifica che il titolare dell'impresa un cui dipendente ha commesso il delitto di cui al comma 1 è responsabile «anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza». In proposito, delle due l'una: «o l' “anche” è involontariamente caduto dalla penna del redattore della norma [e allora la stessa] dovrebbe essere cancellata dal nostro sistema perché prevederebbe una chiara ipotesi di responsabilità penale oggettiva o di posizione; oppure “anche” significa quel che significa, e quindi si ipotizzerebbe che il titolare, già concorrente (morale o materiale) nel reato con il proprio dipendente, risponderebbe “anche” per omessa vigilanza sull'operato dello stesso e allora la norma andrebbe

³⁴ A. L. VERGINE, *Tanto tuonò... che piovve!*, cit., pp. 9.

³⁵ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 24.

cancellata perché verrebbe punito due volte il titolare dell'impresa per la stessa condotta»³⁶.

Ma vi è di più. La norma, infatti, oltre alla responsabilità di cui sopra prevede, «altresì», l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs.231/2001³⁷.

Ancora una volta, la struttura lessicale segnala l'inflizione di una sanzione aggiuntiva rispetto ad una principale non espressamente menzionata.

Il catalogo di sanzioni interdittive richiamate dal legislatore, però, mal si presta ad essere applicato in capo ad una persona fisica. Queste, infatti, sono state espressamente pensate per interdire l'attività di un ente beneficiario della commissione di un reato, mentre si palesano inidonee ad impedire le azioni umane. Inoltre «all'art. 9 sono indicate le sanzioni, e nei successivi articoli sono indicati i criteri per scegliere qui applicare e modularne la durata. Qui nulla si dice in proposito e l' "altresì" collegato al solitario art. 9 sembrerebbe voler dire che, secondo il legislatore, il giudice penale condannando il responsabile dell'impresa come autore o concorrente nel delitto di cui al comma 1 dovrebbe irrogargli la pena di cui al comma 1, l'aggravante di cui al comma 3 e tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 senza limiti di tempo»³⁸.

Per quel che riguarda la circostanza di cui al quarto comma dell'art. 256 *bis*, essa aggrava la pena, sempre nella misura di un terzo, quando la condotta di illecita combustione si consuma su rifiuti che giacciono incontrollati presso territori interessati dalla dichiarazione di stato di emergenza secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225³⁹.

Anzitutto si è scelto «di attribuire alla localizzazione geografica il ruolo di circostanza, anziché di presupposto del reato come già nella legge n. 210/2008,

³⁶ A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita*, cit., p. 3.

³⁷ Si tratta delle sanzioni interdittive: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³⁸ Sul punto v. A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita*, cit., p. 4.

³⁹ Cfr. A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette!*, cit., p. 10, la quale critica la scelta di attribuire alla localizzazione geografica il ruolo di circostanza, anziché di presupposto del reato come già nella legge n. 210/2008, perché così la stessa potrebbe andare in bilanciamento con eventuali attenuanti.

pertanto la stessa ben potrebbe andare in bilanciamento con eventuali attenuanti»⁴⁰; in secondo luogo, il legislatore ha preferito articolare la circostanza in due momenti, in quanto ha conferito rilevanza non solo alla dichiarazione di emergenza rifiuti in essere, ma anche a quelle passate, nel limite dei cinque anni antecedenti il fatto.

La scelta è alquanto singolare. Se, infatti, la combustione interviene in cogenza della dichiarazione di emergenza, l'aumento di pena trova giustificazione nell'aggravamento dell'offesa al bene protetto, che è già compromesso – per cause esterne alla condotta dell'agente – e che dunque versa in una situazione di 'minorata difesa'. Si vuole intendere, in altri termini, che il reo, consapevole dello stato di emergenza, e dunque della già menomata condizione del bene protetto, si risolve a compiere un'azione che contribuirà all'aggravamento dello *status quo*. La circostanza, dunque, segnala certamente una peculiare gravità oggettiva della condotta.

Meno felice si giudica la scelta di aggravare la pena quando la dichiarazione di emergenza sia cessata, e dunque con uno sguardo rivolto al passato. In primo luogo, non si comprende quale criterio abbia governato la selezione del termine di cinque anni come limite di rilevanza del tempo trascorso dalla dichiarazione di emergenza. Sul punto, la scelta legislativa appare francamente arbitraria.

Più in generale, resta comunque problematico apprezzare il fondamento politico-criminale dell'aumento di pena. La cessazione dello stato di emergenza, infatti, certifica che l'intervento pubblico eccezionale ha consentito di superare positivamente il momento di criticità e riporta la gestione dei rifiuti alla normalità.

Né è possibile offrire argomenti in base ai quali affermare che la pregressa dichiarazione di emergenza sia sintomatica del pericolo futuro di nuove situazioni di emergenza.

Ci pare deporre in questo senso anche «la *ratio* della l. 225/92, la quale, all'art. 5, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare l'emergenza. Ebbene, simile potere esula da stringenti valutazioni di tipo tecnico, essendo piuttosto rimesso ad un giudizio politico dell'Esecutivo. La singola declaratoria di emergenza, pertanto, attesta uno *status quo*, ma il giudizio che ne

⁴⁰ In questo senso v. A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette!*, cit., p. 10.

costituisce la base non riveste natura necessariamente diacronica, potendo avere – appunto – carattere eccezionale ed estemporaneo»⁴¹.

Non meno complessa ci pare l'esegesi dell'aggravante sul piano soggettivo. Trattandosi di delitti non previsti anche in forma colposa ci interroghiamo sulla reale possibilità di provare la conoscenza della circostanza che quei territori erano stati, in un recente passato temporalmente ben definito dal legislatore, oggetto di quei provvedimenti; la circostanza *de qua* si sostanzia, infatti, in un discutibile “obbligo di memoria”, atteso che ci pare impossibile dimostrare come un qualunque cittadino possa avere precisa e ferma contezza delle zone del territorio nazionale già (ma non più) interessate da dichiarazione di emergenza.

Con specifico riguardo alla dichiarazione di emergenza rifiuti, infatti, «nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga che si tratti di un presupposto di fatto integrante il precetto penale⁴², a nostro avviso non avrebbe pregio neanche il ricorso all'art. 5 c.p., atteso che il medesimo, benché afferente, secondo la rigoristica interpretazione giurisprudenziale, anche alla normativa extrapenale integratrice del precetto⁴³, vale pur sempre per le sole disposizioni in vigore, e non può essere esteso anche alle norme temporanee la cui vigenza sia venuta a cessare»⁴⁴.

Da ultimo, è opportuno rilevare che anche il delitto di combustione illecita di rifiuti conferma come la prospettiva della sanzione patrimoniale rappresenti la nuova frontiera della repressione criminale⁴⁵. Il comma 5 dell'art. 256 *bis* in commento,

⁴¹ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 26.

⁴² Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15630 del 21/02/2013 Ud. (dep. 04/04/2013) Rv. 255251.

⁴³ In dottrina, con accenti critici, D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976; E. BELFIORE, *Errore di diritto e dolo del fatto tra prassi applicativa e riforme codicistiche*, in *Foro it.*, 1999, II, p. 39; A. PAGLIARO, *Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2493 ss.; E. DOLCINI-G. MARINUCCI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2004, p. 222. Di recente, G. L. GATTA, *Abolito criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi*, Milano, 2008, pp. 13-15

⁴⁴ A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, pp. 26.27.

⁴⁵ Cfr. A. ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino 1989, p. 52 ss.; C. VISCONTI, *Dalla “vecchia” alle “nuove” confische penali: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta*, in *Studium iuris*, 2002, p. 960 ss.; D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007; G. LUNGHINI-L. MUSSO, *La confisca nel diritto penale*, spec. di *Corr. merito*, 2008; ; A. M. MAUGERI, *Relazione introduttiva*, in A. M. MAUGERI (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008, p. 84 ss.; V. MAIELLO, *Confisca, CEDU e Diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3-4, 2012, p. 43 ss.

infatti, introduce due ipotesi di confisca obbligatoria conseguenti l'accertamento del reato. La prima attiene ai «mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1»⁴⁶, la seconda «all'area sulla quale e' commesso il reato». In entrambi i casi, l'ablazione può intervenire solo su beni di proprietà dell'autore del reato, ovvero del concorrente, e salvi i diritti di terzi di buona fede⁴⁷.

Quanto ai mezzi di trasporto, la norma ha subito modifiche in sede di conversione parlamentare. Si è ritenuto, correttamente, di precisare la non felice costruzione ricorrente nel testo governativo, il quale richiedeva che il mezzo fosse stato impiegato nella consumazione del reato. È apparso evidente, cioè, come mai il veicolo si sarebbe potuto utilizzare direttamente per appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata⁴⁸.

Il mezzo, invece, dovrà essere stato impiegato per trasportare rifiuti già oggetto di combustione, e non per trasportare rifiuti da dare al fuoco. La scelta legislativa è discutibile, perché il trasporto dei rifiuti già inceneriti contribuisce a migliorare lo stato dei luoghi (almeno quelli ove la combustione è avvenuta), evitando che il terreno ne assorba i resti nocivi e che il vento contribuisca alla loro diffusione nelle zone e negli abitati limitrofi.

Ma v'è di più. Oggetto del trasporto devono essere, infatti, rifiuti che sono stati inceneriti «in aree o impianti non autorizzati», e in proposito viene da chiedersi: «aree autorizzate a che? al deposito? alla discarica? impianti autorizzati a cosa? all'incenerimento?»⁴⁹. Di sicuro non convince la scelta del legislatore di far

⁴⁶ In tal modo sostituendo la disciplina recata dal decreto legge che faceva riferimento, invece, ai mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato.

⁴⁷ Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 39777 del 07/06/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 253721.

⁴⁸ In questo senso cfr. A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovette!*, cit., p. 10, la quale sottolinea che «se forse ha un senso la previsione che pretende la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per realizzare «un traffico illecito» o un «trasporto illecito» di rifiuti, in quanto il mezzo di trasporto costituisce lo strumento con il quale si realizza il reato, non [si può] dire la stessa cosa della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per incendiare rifiuti. La condotta di «appiccare il fuoco ai rifiuti» non può certo essere realizzata **mediante** mezzi di trasporto. Al più, il mezzo sarà usato dall'incendiario per raggiungere il luogo dove darà fuoco ai rifiuti, ma non costituirà mai lo strumento utilizzato «per» appiccare il fuoco».

⁴⁹ A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita*, cit., p. 4.

resuscitare questa espressione che, *pro quota parte* era stata collocata nel primo comma originario⁵⁰ e da lì opportunamente estromessa proprio in sede di conversione.

La legge di conversione ha poi mantenuto anche il rinvio all'art. 259, comma 2, Cod. Amb., che stabilisce che «alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto». In buona sostanza si prevede «la confisca obbligatoria di un mezzo utilizzato per commettere la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata, *sub specie* trasporto non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 per la quale l'art. 259, comma 2, per altro espressamente richiamato dalla disposizione in esame, impone già la confisca obbligatoria». Alla luce di ciò, la scelta del legislatore appare difficilmente comprensibile.

La confisca dei suoli⁵¹, dal canto suo, è espressamente subordinata alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. L'istituto è stato già sperimentato – con molta cautela – nella normativa repressiva in tema di rifiuti, essendo previsto per il reato di realizzazione di discarica abusiva.

La disciplina alimenta questioni interpretative quanto al relativo ambito di operatività. Diversamente dalla misura incidente sul veicolo, quella in argomento non è circoscritta ai soli reati tipizzati dal comma 1 dell'art. 256 *bis*. Se ne dovrebbe dedurre, quindi, l'estensione anche al reato di cui al comma 2. Questo, però, attiene anche alle condotte di abbandono di cui all'art. 255, comma 1, punite con la sola sanzione amministrativa. Il che determina la singolare conseguenza secondo cui una condotta non penalmente rilevante, qualificata dal mero fine criminoso (peraltro non concretizzatosi) di dare fuoco ai rifiuti, si trasforma in un delitto che comporta anche la confisca del suolo. Un simile effetto risulterebbe sproporzionato e contraddittorio anche interpretando in chiave oggettiva la finalità valorizzata dalla norma: sul piano della struttura, infatti, il comma 2 dell'art. 256 *bis* resta pur sempre un tentativo

⁵⁰ Art. 256 *bis*, comma 1 originario parlava di «rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata **in aree non autorizzate**».

⁵¹ A. L. VERGINE, *Il delitto di combustione illecita*, cit., p. 5. L'A. evidenzia che «la confisca dell'area sulla quale è stato commesso il delitto sembrerebbe avere un po' più senso, se non fosse che l'ovvia condizione che la stessa sia di proprietà dell'autore del delitto o del concorrente, in pratica azzerava la possibilità di ordinarla, considerato che il caso di combustione illecita di rifiuti sul terreno di proprietà dell'autore del rogo è statisticamente irrilevante».

incompiuto. Tentativo che, se riferito alla fattispecie di combustione illecita, impedirebbe l'ablazione patrimoniale, che la stessa norma subordina alla sentenza di condanna o di applicazione pena per il reato consumato, essendo preclusa un'analogia *in malam partem*.

Quanto alla natura giuridica, nonostante la presenza di un "rapporto di pertinenzialità" con il reato, la confisca dell'area sulla quale è commesso il fatto, se di proprietà dell'autore dello stesso ovvero del concorrente, sembra rivestire natura sanzionatoria. Ciò in quanto essa, al pari delle sanzioni penali, segue l'accertamento della responsabilità del reo e – coerentemente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza CEDU nelle decisioni *Engel c. Paesi Bassi*, *Welch c. Regno Unito* e *Sud Fondi c. Italia* – denota scopi preventivi ed esigenze propriamente punitive.

Anche in questo caso, infatti, il dato letterale della disposizione, instaurando un vincolo di consequenzialità tra la sentenza di condanna ovvero emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e l'ablazione, consente di ascrivere la stessa nel novero delle pene, nel pieno rispetto delle puntualizzazioni offerte dalla CEDU nella sentenza *Sud Fondi*: l'applicabilità della confisca, infatti, segue le regole processuali deputate all'accertamento dei reati e dipende ontologicamente dall'affermazione della penale responsabilità.

Il quinto comma termina con l'inciso «fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi». La disposizione, in quanto inserita nel nuovo art. 256 *bis* del Codice ambientale, «impone che i termini nella stessa utilizzati siano interpretati per il significato che in quel contesto hanno, perciò, ai sensi della lett. p) dell'art. 240 per bonifica deve intendersi «l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» che a loro volta sono definite dalla lett. c) come «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con la procedura di analisi rischi specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato I alla parte IV del presente decreto, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Livelli di concentrazione così definiti costituiscono livelli di

accettabilità del sito»⁵². La definizione di «ripristino dello stato dei luoghi», invece, non è presente nel Codice dell'ambiente. Detta espressione, utilizzata nella parte finale del terzo comma dell'art. 256, è stata dal legislatore pedissequamente copiata e inserita nel quinto comma dell'art. 256 *bis*, e ciò ha suscitato non poche critiche per via proprio dell'infelice scelta di riferirsi a un'attività che non era stata definita nel d. lgs. 152/2006, ma di ciò il legislatore del 2013 si è completamente disinteressato.

Significativa, infine, ai fini dell'individuazione dei limiti della rilevanza penale delle condotte è la disposizione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 256 *bis* per effetto del quale «si applicano le sanzioni di cui all'art. 255 (sanzioni amministrative) se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, lett. e)», ossia i «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali»

In effetti, considerato, per un verso, che questa fattispecie è espressamente prevista come illecito amministrativo e, per altro verso, che i rifiuti in questione sono obiettivamente meno pericolosi per la salute della collettività, si può concludere ritenendo che la condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti vegetali provenienti da aree verdi abbandonati o depositati in maniera incontrollata è priva di rilevanza penale, ed integra un mero illecito amministrativo.

Il ripudio della sanzione penale appare quanto mai appropriato⁵³, e coerente con la circostanza che le ceneri di una simile attività di combustione – provenendo da scarti vegetali – dimostrano una scarsissima, per non dire nulla, qualità inquinante. Il suolo sul quale queste fossero depositate non subirebbe, pertanto, una effettiva contaminazione assorbendo i resti della combustione.

Per concludere, la formulazione alquanto approssimativa di questa nuova incriminazione mostra con evidenza come il diritto penale ambientale rappresenti il luogo privilegiato del diritto penale simbolico, ossia di un diritto penale finalizzato a placare l'allarme sociale, ma totalmente privo di effettività ed efficacia, e sempre più

⁵² Sul punto v. A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovve!*, cit., p. 11.

⁵³ Così A. ALBERICO, *op. ult. cit.*, p. 24. Critica, al contrario, la posizione di A. L. VERGINE, *Tanto tuonò...che piovve!*, cit., p. 12, la quale precisa che «stante il rinvio al comma 1, contenuto nel comma 6, la combustione illecita di questi particolari rifiuti viene [...] declassata a illecito amministrativo, ma soltanto nel caso gli stessi siano stati in precedenza abbandonati o depositati [in maniera incontrollata]; in ogni altra ipotesi quella stessa combustione illecita continuerà ad essere punita come contravvenzione ai sensi dell'art. 256, comma 1».



spesso, tra l'altro, affidato alla decretazione d'urgenza; sarebbe, al contrario, auspicabile un più incisivo e puntuale intervento del legislatore in questa delicata materia.